



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.AC.
E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede a Roma, c/o Palazzo Sciarra Via Marco Minghetti, 10 cap. 00187 – CF 97584460584 rappresentata dal Presidente Avv. Giuseppe Busia, di seguito indicata come "A.N.AC"

e

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili con sede in Roma alla Via G.A. Guattani 16/18 rappresentata dal Presidente Federica Brancaccio, di seguito denominata "A.N.C.E."

insieme denominate "Parti",

Visto l'art. 60, co. 3-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, che include la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) tra le basi di dati di interesse nazionale;

Visto l'art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che istituisce la BDNCP;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Vista la direttiva AgID, giugno 2013, concernente le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 28, co. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss. mm. ii. in forza del quale tutte le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25;

Vista la Delibera A.N.AC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP, "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»";

Visto l'art. 24, co. 1 e 4 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss. mm. ii. secondo cui presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce; che i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;

Vista la Delibera A.N.AC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE, "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";

Visto l'art. 24, co. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm. ii. in base al quale A.N.AC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse;

Visto l'art. 222, del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., che attribuisce ad A.N.AC le funzioni di cui all'art. 23 ossia che A.N.AC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi, nonché attribuisce ad A.N.AC la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

Vista la Delibera A.N.AC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale, "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»";

Vista la Delibera A.N.AC n. 264 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 28 Trasparenza, "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché

alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

Visto l'art. 5, paragrafo II del Regolamento A.N.AC del 1° marzo 2018, concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che prevede la possibilità di stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'A.N.AC o della parte interessata per l'accesso ai dati nei casi di richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, ossia attraverso la messa a disposizione di dati mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l'interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni, oppure mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche;

Visto il decreto legislativo. 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti e il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Considerato che le Parti hanno individuato il comune interesse a incrementare il grado di efficienza complessiva delle misure attraverso la condivisione di competenze e l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite nell'ambito dei compiti istituzionali e impegni progettuali attribuiti alle Parti;

Considerato che l'A.N.C.E., dal maggio 1946, rappresenta a livello nazionale gli imprenditori privati, operanti nei settori delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa, commerciale, direzionale e industriale. Analizza, attraverso la Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi, le tendenze, congiunturali e strutturali, del mercato delle costruzioni e compie previsioni a livello nazionale e territoriale, osserva l'andamento del mercato delle infrastrutture attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione dei principali programmi infrastrutturali e della domanda di lavori pubblici mediante un'attività di monitoraggio ormai ultratrentennale dei bandi di gara, utilizzando la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC;

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici per assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 (Oggetto e Finalità)

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti.
2. In particolare, le Parti si impegnano a istituire un gruppo di lavoro che, attraverso incontri periodici anche in modalità online, si pone l'obiettivo di massimizzare la fruibilità del patrimonio informativo presente nella banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC, per la parte riferita ai lavori pubblici, attraverso:
 - i. la condivisione delle principali variabili rilevanti per delineare il quadro riferito alle gare e alle aggiudicazioni che prevedono un'attività di lavori;
 - ii. una lettura comune delle informazioni presenti in banca dati;
 - iii. un'attività mensile di valutazione di eventuali anomalie riscontrate nei dati;
 - iv. la condivisione delle tempistiche e delle modalità di aggiornamento dei dataset presenti nella banca dati;
 - v. un confronto su eventuali modifiche/integrazioni dei tracciati record oggetto di interesse presenti nella banca dati A.N.AC che potrebbero rendersi necessarie;
 - vi. la possibilità di condurre analisi e studi congiunti, nell'ambito di progetti e ricerche di comune interesse. A tal fine l'A.N.C.E. si rende disponibile a condividere le analisi che compie sull'attuazione degli investimenti infrastrutturali sulla base di dati puntuali sui cantieri aperti.

Art. 3 (Ambiti di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione tra le Parti attengono, in particolare, i temi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Protocollo.
2. Le forme di collaborazione tra le Parti si attuano, in particolare, attraverso:
 - l'accesso ai dati contenuti nella BDNCP e alla loro elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'A.N.C.E.;
 - iniziative coordinate anche attraverso l'analisi dei dati di cui all'art. 2, comma 2 del presente Protocollo;

- la promozione e l'organizzazione comune di studi, eventi, workshop nell'ambito di progetti e ricerche di comune interesse.

Art. 4

(Dati ed informazioni oggetto di condivisione)

1. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del successivo art. 6 comma 2 si incaricherà di definire:
 - l'analisi delle esigenze informative di dettaglio e delle richieste che comportino un accesso massivo ai dati della BDNCP gestita da A.N.AC. ovvero delle attività di estrazione complesse o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso;
 - l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse;
 - gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio del Protocollo attuativo;
 - le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
 - la tipologia di accesso telematico utilizzato per l'Accordo.

Art. 5

(Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità del presente accordo. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente Protocollo siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente Accordo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.
2. Le Parti convengono sulla necessità di accesso da parte dell'A.N.C.E. ai dati contenuti nella BDNCP e relativi alle stazioni appaltanti, ai bandi di gara e ai dati in essi contenuti, alle esclusioni dalla procedura di gara e alle aggiudicazioni, e più in generale all'attività contrattuale svolta ricomprendendo i dati relativi alla fase di esecuzione del contratto (es. modifiche in corso di esecuzione del contratto) e, a tal fine, si impegnano ad un trasferimento periodico di tali dati con riferimento ai macro temi declinati all'articolo 3 comma 1 (da A.N.AC all'A.N.C.E.), incaricando il Gruppo Tecnico Operativo costituito ai sensi del successivo art. 6 di definire le modalità di dettaglio.

Art. 6

(Referenti per l'attuazione e Gruppo Tecnico Operativo, risorse da impiegare, costi ed oneri)

1. Ciascuna parte individua il proprio responsabile dell'attuazione del presente Protocollo:
 - a) Per A.N.AC.:
 - sul piano programmatico, il Presidente o persona da lui delegata;
 - sul piano operativo, i dirigenti degli Uffici Servizi IT per i contratti pubblici (USCP) e Osservatorio, Studi e analisi banche dati (UOSA);
 - per gli aspetti legati alla protezione dei dati personali: il Responsabile per la protezione dei dati personali.
 - b) Per l'A.N.C.E.:
 - sul piano programmatico il Vicepresidente, l'ing. Piero Petrucco;
 - sul piano operativo, il Direttore del Centro Studi, dott. Flavio Monosilio,
 - per gli aspetti legati alla protezione dei dati personali: il Responsabile per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n.2 rappresentanti dell'A.N.AC e da n.2 rappresentanti dell'A.N.C.E., ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nel Protocollo.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, c. 2, il Gruppo Tecnico Operativo valuterà altresì l'opportunità di collaborazioni con soggetti terzi, da formalizzare ed approvare con separati autonomi accordi.
4. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.
5. Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell'attuazione del Protocollo, di cui al primo comma. Essi sono responsabili anche dell'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso.
6. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ogni Parte sosterrà direttamente le spese e gli oneri connessi alle attività di competenza oggetto del Protocollo.
7. La referente Privacy per l'A.N.C.E. è l'Avv. Marco Craia, DPO. Il referente Privacy per A.N.AC. è il dott. Federico Dini, Responsabile protezione dati personali dell'Autorità.

Art. 7

(Modifiche del Protocollo)

1. In fase di attuazione del Protocollo le Parti verificheranno la modalità del sistema di trasmissione (da parte di A.N.AC.) e di ricezione (da parte dell'A.N.C.E.) dei dati e metadati e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.

Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'Accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di AgID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, a regime i dati potranno essere messi a disposizione e scambiati attraverso Piattaforme informatiche.

2. Ogni integrazione o modifica del presente Protocollo dovrà seguire la procedura prevista dall'articolo 13, comma 1.

Art. 8

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi.
3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9

(Risultati e Pubblicazioni)

1. L'A.N.C.E., in caso di pubblicazioni che contengano elaborazioni di dati A.N.AC, si impegna a riportare la seguente fonte: "Elaborazione A.N.C.E. su dati A.N.AC". Parimenti, l'A.N.AC, in caso di pubblicazioni che contengano elaborazioni di dati A.N.C.E., si impegna a riportare la seguente fonte: "Elaborazione A.N.AC su dati A.N.C.E.

Art. 10 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi PEC, qui di seguito precisati:
 - per A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
 - per l'A.N.C.E.: ance.affarieconomici@pec.ance.it

Art. 11 (Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

1. Le Parti si impegnano a garantire che il proprio personale assicuri la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche e qualsiasi altra informazione di titolarità dell'altra Parte ("Informazioni riservate"), di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, che al momento della comunicazione devono essere qualificate per iscritto come riservate, confidenziali o non divulgabili.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni riservate quelle che:

- i) sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione all'altra Parte;
- ii) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito della presente Protocollo;
- iii) vengono acquisite dalla Parte per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza;
- iv) vengono sviluppate dalla Parte che le ha ricevute in modo indipendente e in buona fede da suo personale che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni riservate dell'altra Parte.

Nel caso in cui il termine per la revisione scada inutilmente la pubblicazione/divulgazione può essere effettuata.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente Protocollo dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti patrocinanti le attività medesime e la reciproca collaborazione.

Art. 12 (Finanziamento)

1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente protocollo d'intesa, non è prevista alcuna forma di finanziamento tra le parti contraenti. La natura dell'accordo è di tipo non patrimoniale.

Art. 13 (Durata)

1. Il presente Accordo ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato ovvero integrato o modificato per iscritto di comune accordo prima della scadenza, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 14 (Risoluzione delle controversie)

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative è il Gruppo Tecnico Operativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Art. 15 (Norme finali)

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Le Parti si danno atto che il contenuto della convenzione è frutto di negoziazione tra le medesime e pertanto non rientra nella disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Giuseppe Busia

Per l'A.N.C.E.
(firmato digitalmente)

La Presidente
Federica Brancaccio

(Firmato digitalmente il 28 maggio 2024)